

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1353

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei Deputati SCIOLIS e BOLOGNA**

*Presentata il 24 giugno 1959*

### Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'elaborazione del presente schema si sono presi per base innanzi tutto gli Statuti delle quattro Regioni a Statuto speciale già costituite.

Inoltre, sono stati tenuti costantemente presenti i postulati approvati dalla Commissione provinciale per l'Ente Regione nella seduta del 28 febbraio 1957, e, successivamente, fatti propri, con voto pressoché unanime, dal Consiglio provinciale nella seduta del 4 marzo 1957, con i quali veniva stabilito: *a)* che capoluogo della Regione doveva essere la città di Trieste; *b)* che lo Statuto doveva realizzare la più larga autonomia provinciale possibile anche nel campo legislativo; *c)* che la rappresentanza del Consiglio regionale doveva essere basata sul criterio proporzionale; *d)* che la Regione avrebbe dovuto articolarsi in quattro, anziché in tre, provincie mediante la costituzione della nuova provincia di Pordenone.

Si è, infine, avuto riguardo ai vari progetti di Statuto presentati via via al Parlamento durante la cessata legislatura e cioè ai progetti Berzanti, Beltrami e Marangone, nonché al progetto elaborato reso pubblico, a suo tempo, dall'ex consigliere politico presso il Governo militare alleato, professore De Castro.

Per quanto riguarda la potestà legislativa regionale, nelle sue tre espressioni di potestà legislativa esclusiva, concorrente ed integrativa, e per quanto riguarda le singole ma-

terie da attribuire a siffatta potestà e le loro ripartizioni fra la Regione e la provincia, si è tenuto conto dei pareri espressi dai migliori esperti della Commissione provinciale per lo Statuto regionale.

Per redigere lo Statuto è stato, inoltre, preliminarmente risolto in senso favorevole il problema della possibilità, dal punto di vista giuridico, dell'inclusione del Territorio di Trieste nella costituenda Regione.

Tale determinazione è stata, del resto, confortata dal parere di illustri giuristi che fanno parte della stessa Commissione provinciale per la Regione. Si è in particolare, aderito alla tesi sostenuta da un'autorevole dottrina secondo la quale, dopo il *Memorandum* d'intesa, si sarebbe venuto verificando un graduale processo di reinserimento del Territorio nell'ambito nazionale, processo le cui manifestazioni più evidenti sono costituite dal decreto commissariale del 3 marzo 1955, avente per oggetto « Principi generali di diritto vigenti nel Territorio di Trieste », e della legge che ha esteso per la Camera le norme sulla rappresentanza politica al Territorio triestino.

Naturalmente, con l'attuazione di detto processo di reinserimento del Territorio di Trieste nell'ambito statale, è venuto via via a perdere la sua giustificazione l'attuale ordinamento speciale vigente nel Territorio medesimo. Per tale considerazione, nello Statuto è prevista la soppressione del Commissariato

generale per il Territorio di Trieste non appena il Parlamento avrà approvato la relativa legge costituzionale.

La necessità di una larga autonomia legislativa ed amministrativa provinciale è stata, come detto, tenuto presente nella predisposizione dello Statuto; tale necessità si fonda, del resto, sulla diversità economico-ambientale delle varie provincie, le quali, pur avendo delle economie, sotto molti aspetti, complementari, hanno tutte in molti settori esigenze particolari che meglio potranno essere realizzate mediante provvedimenti legislativi od amministrativi promananti dai rispettivi Consigli provinciali.

Nella parte preliminare dello Statuto si è tenuto presente quanto è previsto dalla disposizione X della Costituzione, la quale ha voluto richiamare espressamente l'articolo 6 della Costituzione medesima circa la tutela delle minoranze linguistiche, restando inteso che spetterà proprio al futuro legislatore regionale e provinciale dare pratica attuazione alle due disposizioni testé richiamate.

Non si sono invece, né si potevano, tener presenti le clausole del *Memorandum* d'intesa in quanto la sua pratica applicazione forma, com'è noto, oggetto di trattative in corso fra i governi interessati, trattative il cui esito non sarebbe stato lecito pregiudicare.

#### TITOLO I.

Dopo quanto sopra esposto, non vi è necessità di particolare commento ai cinque articoli che compongono questo titolo.

#### TITOLO II.

Questo titolo disciplina la potestà legislativa regionale distinta nelle sue tre forme.

Nell'articolo 6 sono elencate le materie nelle quali la competenza legislativa regionale dovrebbe essere esclusiva.

La maggior parte di tali materie sono già state attribuite alla competenza legislativa esclusiva delle esistenti Regioni a Statuto speciale. Si è ritenuto, peraltro, opportuno attribuire al legislatore regionale la potestà di legiferare, in via esclusiva, in materia di elezioni dei Consigli regionali e provinciali, e ciò perché si possa tener conto, nell'esercizio di tale potestà, delle peculiari condizioni geo-politiche della Regione nel suo complesso e delle provincie in particolare.

L'articolo 7 disciplina la competenza concorrente regionale. Di particolare interesse è l'attribuzione di questo tipo di competenza

legislativa in tema di ordinamento dei comuni e delle provincie della Regione.

Nell'ambito di tale competenza sono state anche comprese le materie indicate nell'articolo 8; quest'ultimo, fra l'altro, prevede la facoltà da parte del legislatore regionale, di disciplinare l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare di cui è cenno nei successivi articoli 49 e 80.

L'articolo 9 prevede l'adozione, mediante leggi formali, di provvedimenti che sono, nella loro sostanza, degli atti amministrativi. Ciò, in analogia a quanto avviene per lo Stato ove, ad esempio, il bilancio viene approvato con un provvedimento legislativo in senso formale.

Nel capo II di questo titolo, seguendo il principio contenuto nell'articolo 118 della Costituzione, si è previsto che alla Regione spettino le funzioni amministrative nelle materie in cui essa ha potestà legislativa e, inoltre, le funzioni amministrative inerenti alla sua organizzazione e quelle contemplate espressamente nelle altre parti dello Statuto.

Si è previsto, inoltre, che lo Stato possa delegare alla Regione, alle provincie ed ai comuni l'esercizio di funzioni proprie della sua amministrazione. Si è inoltre stabilito che le Amministrazioni statali centrali possano avvalersi degli uffici regionali per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.

Infine si è previsto un largo decentramento da parte della Regione, delle proprie funzioni alle provincie, ai comuni ed agli altri Enti locali.

Analogamente a quanto dispone lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, con l'articolo 13 si è attribuita alla Regione la facoltà di autorizzare l'apertura ed il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale.

Di particolare interesse è quanto è disposto dall'articolo 14 in merito all'intervento della Regione in tema di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico ed inoltre la legittimazione concessa alla Regione medesima a ricorrere di fronte al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso i relativi decreti di concessione.

#### TITOLO III.

In questo titolo è disciplinata la nomina ed il funzionamento degli organi regionali.

Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio regionale, si è affermato il principio che esso dovrà avvenire sulla base del sistema

proporzionale. Si è, inoltre, previsto, in base alla popolazione complessiva della Regione, che il numero dei consiglieri sia in ragione di uno ogni 20 mila abitanti, o frazione superiore ai 15 mila, talchè il Consiglio sarà composto da 60 unità.

L'articolo 17 prevede la ripartizione del territorio regionale in tante circoscrizioni elettorali quante sono le provincie.

Non richiedono particolare illustrazione gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. I principi sanciti dalle dette disposizioni trovano la loro fonte negli Statuti già vigenti, oltre che nella Costituzione, e soprattutto nella legge 10 febbraio 1953, n. 62, che detta norme sulla costituzione e sul funzionamento degli Organi regionali delle Regioni a Statuto normale.

Altrettanto dicasi per le disposizioni legislative concernenti il commissario di Governo e le sue attribuzioni, nonchè lo scioglimento dei Consigli regionali.

Di particolare interesse è quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 32, che prevede la delega alla Giunta regionale, da parte del Consiglio, di funzioni di propria competenza, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti legislativi. Tale facoltà di delega, del resto, trova la sua origine nelle analoghe facoltà spettanti ai Consigli provinciali e comunali nei riguardi delle rispettive Giunte. Da notare che anche presso questi ultimi Organi la potestà regolamentare non è prevista fra le materie delegabili alla Giunta.

L'articolo 33 è un'applicazione di quanto dispone l'articolo 71, 1° comma, della Costituzione, il quale prevede la possibilità di attribuire, con legge costituzionale, l'iniziativa legislativa ad organi ed enti diversi sia dal Governo che dai componenti le Camere.

Gli articoli 34, 35, 36 e 37 sono ispirati ai principi contenuti al capo III della citata legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Di particolare interesse è la disposizione contenuta nel 2° comma dell'articolo 38 che prevede che, in caso di dimissioni del presidente della Giunta regionale, conseguano di diritto anche le dimissioni dell'intera Giunta.

L'articolo 43 precisa quelle che sono le funzioni del presidente della Giunta regionale, che possono sintetizzarsi in funzioni di rappresentanza, funzioni di direzione e di coordinamento dell'attività della Giunta regionale ed in un'ampia potestà regolamentare.

L'articolo 44 prevede che il presidente della Giunta possa designare un assessore effettivo a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento e, inoltre, delegare a singoli assessori la firma di determinate categorie di atti nelle materie di rispettiva competenza, fatta eccezione per i decreti.

L'articolo 47 disciplina le funzioni attribuite alla Giunta regionale. Trattasi di funzioni preparatorie, di funzioni d'amministrazione attiva e di funzioni sostitutive nei riguardi di quelle del Consiglio, in caso d'urgenza.

L'articolo 48 istituisce un ricorso gerarchico improprio della Giunta regionale avverso i provvedimenti negativi dei Comitati provinciali di controllo, di cui al capo II del titolo X. Com'è noto, in base alle orme vigenti, contro le decisioni negative dell'organo di controllo (Giunta provinciale amministrativa) è dato ricorso gerarchico al Ministero dell'interno, i cui provvedimenti sono, per la loro natura, definitivi. Identica natura deve essere attribuita ai provvedimenti della Giunta regionale previsti nell'articolo citato, contro i quali, pertanto, sarà ammesso solo il ricorso in sede giurisdizionale.

#### TITOLO IV.

Per quanto riguarda la formazione delle leggi regionali, sono state tenute presenti le disposizioni contenute nell'articolo 127 della Costituzione.

L'iniziativa legislativa regionale è disciplinata dall'articolo 49. Si è previsto che essa appartenga alla Giunta regionale, a ciascun membro del Consiglio regionale, a ciascuno dei quattro Consigli provinciali ed agli elettori in numero non inferiore a 20 mila.

Ispirandosi a quanto è previsto nell'articolo 99, comma 3°, della Costituzione nei riguardi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, lo schema di Statuto prevede la attribuzione dell'iniziativa legislativa, nelle materie di propria competenza, alle singole Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione.

L'impugnativa di una legge regionale è prevista non solo su iniziativa del commissario del Governo, a' sensi dell'articolo 127, ultimo comma della Costituzione, ma altresì su iniziativa dei singoli Consigli provinciali della Regione.

Questa ipotesi potrebbe particolarmente verificarsi quando detti Consigli vedessero lesa, da una legge regionale, la propria sfera di competenza. Trattasi, in sostanza, della

applicazione analogica di quanto è previsto nell'articolo 2, 2° comma della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

L'articolo 56, in armonia con i principi contenuti nella Costituzione, prevede il *referendum* abrogativo di una legge regionale.

L'articolo 57 prevede, secondo quanto disposto dalla Costituzione e dalla legge 9 febbraio 1948, n. 1, i casi d'impugnativa delle leggi statali, delle leggi di altre Regioni e delle leggi provinciali.

#### TITOLO V.

In questo titolo sono contenute le disposizioni concernenti le attribuzioni e le funzioni delle provincie.

Con l'articolo 58 si è voluto riaffermare che le provincie continueranno ad espletare le funzioni che loro competono, in base alle leggi vigenti, oltre a quelle derivanti dal presente Statuto ed a quelle che verranno loro attribuite dalla successiva legislazione statale e regionale.

La potestà legislativa provinciale è regolata dagli articoli 59, 60 e 61. Trattasi di una potestà notevolmente ampia, specie quella esclusiva, e ciò per i motivi esposti all'inizio della presente relazione.

Da notare che l'articolo 61 attribuisce alle provincie quel tipo di potestà legislativa che la dottrina ha qualificato come *integrativa*, nel campo della previdenza e delle assicurazioni sociali. Si tenga presente che un tale tipo di potestà non è previsto, nel presente Statuto per la Regione.

È comunque da porre in rilievo che in tema di previdenza ed assistenza sociale assai opportuno potrà essere l'adeguamento delle norme statali vigenti alle particolari situazioni locali. Basti, al riguardo, pensare a quanto diversamente si presentino tali problemi nell'Italia settentrionale rispetto all'Italia centro-meridionale.

Il capo III di questo titolo disciplina poi le funzioni amministrative delle provincie.

L'articolo 62, oltre a confermare che le provincie esercitano le funzioni amministrative che loro competono in base alle vigenti leggi, dispone che ad esse spettino inoltre tali funzioni nelle materie nelle quali le provincie stesse hanno competenza legislativa; ciò in armonia al principio sancito dall'articolo 118 della Costituzione per le Regioni a Statuto normale. L'articolo prevede, inoltre, le attribuzioni alle provincie di quelle funzioni che potranno essere loro delegate con leggi dello Stato e della Regione.

L'articolo 63 attribuisce alle provincie la facoltà di costituire un Istituto di credito di diritto pubblico, che dovrebbe servire come strumento per la realizzazione dei loro fini istituzionali.

L'articolo 64 conferisce ai presidenti delle Giunte provinciali diverse attribuzioni in materia di polizia amministrativa.

#### TITOLO VI.

In questo titolo è disciplinata la nomina ed il funzionamento degli Organi provinciali.

Per quanto riguarda la nomina dei Consigli provinciali si è stabilito che le relative elezioni dovranno avvenire in base ad una legge approvata dal Consiglio regionale. Si è, peraltro, precisato che tali elezioni dovranno seguire con un sistema analogo a quello attualmente in vigore, e cioè con l'attribuzione dei due terzi dei seggi mediante elezioni basate sul sistema del collegio uninominale, e con l'attribuzione del restante terzo mediante l'utilizzazione dei resti totalizzati dai candidati che si siano fra loro collegati.

Gli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 non richiedono particolare commento.

L'articolo 74 disciplina le attribuzioni della Giunta provinciale. Sulla natura di esso si possono fare considerazioni analoghe a quelle svolte in merito alle funzioni della Giunta regionale.

L'articolo 75 istituisce un particolare ricorso gerarchico improprio alla Giunta provinciale contro i provvedimenti adottati dai singoli assessori nei rami dell'Amministrazione cui i medesimi sono preposti.

L'articolo 76 riafferma il principio vigente, secondo il quale l'organo esecutivo degli Enti locali resta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi Organi elettivi.

L'articolo 77 disciplina le attribuzioni del presidente della Giunta provinciale. Di particolare interesse è la potestà, attribuita al predetto presidente, di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza, sanità ed igiene pubblica, provvedimenti che, oggi sono solo di competenza, nelle dette materie, dei sindaci dei comuni e dei prefetti. Com'è noto, contro tali atti le norme vigenti prevedono il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (articolo 153, modificato dalla legge comunale e provinciale).

È ovvio che con l'entrata in vigore dello Statuto regionale i detti ricorsi dovranno essere indirizzati al tribunale amministra-

tivo regionale, previsto dal successivo articolo 125 e, in via transitoria, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale nella composizione prevista dal successivo articolo 140.

#### TITOLO VII.

Questo titolo disciplina la formazione delle leggi provinciali.

Gli articoli 80, 81, 82, 84 e 85 non abbisognano di particolare commento. Vi è solo da rilevare che l'articolo 81, al fine di snellire la procedura ed in considerazione della minore entità numerica dei Consigli provinciali rispetto a quello regionale, non prevede la costituzione di Commissioni permanenti per l'esame dei progetti di legge, bensì stabilisce che i medesimi vengano affidati ad un relatore che dovrà riferirne all'Assemblea.

L'articolo 83 prevede la possibilità dell'impugnativa di una legge provinciale da parte della Giunta regionale, è ciò e nel caso che si ritenga che essa sia viziata da incostituzionalità, e nel caso che si ritenga che essa contrasti con gl'interessi della Regione e delle provincie della Regione medesima. Nella prima ipotesi secondo il principio già rilevato, il ricorso andrà diretto alla Corte costituzionale; nella seconda, il ricorso dovrà essere proposto davanti alle Camere.

L'articolo 86, analogamente a quanto stabilito per la Regione, prevede il *referendum* abrogativo delle leggi provinciali. Unica variante è il minor numero di elettori necessario perchè si faccia luogo al *referendum*.

L'articolo 87, analogamente a quanto previsto nell'articolo 57 per la Regione, sancisce la possibilità, da parte del presidente della Giunta provinciale, d'impugnare le leggi della Repubblica, oltre che quelle regionali e provinciali.

#### TITOLO VIII.

Questo titolo tratta delle finanze e del patrimonio della Regione e delle provincie.

Le entrate di diritto pubblico della Regione, che lo Statuto ha inteso prevedere, sono indicate negli articoli 89 e 90.

L'attribuzione alla Regione delle entrate di cui ai due articoli citati, trova i suoi precedenti e la sua fonte in quanto è previsto negli Statuti delle quattro Regioni a Statuto speciale, già costituite.

L'articolo 91 ha inteso prevedere la corresponsione alla Regione, da parte dello Stato, di una somma annua da impegnarsi

nell'esecuzione di lavori pubblici. Interessante è notare che, nell'attuale ordinamento del Territorio di Trieste, esiste già un sistema analogo di finanziamento di opere pubbliche, che fu ancora istituito dal cessato Governo militare alleato. Infatti, il Commissariato generale del Governo per detto Territorio elabora e finanzia ogni anno un piano di lavori a favore dei vari Enti ed Istituzioni pubbliche del Territorio medesimo.

L'articolo 92 ha inteso conferire alla Regione la possibilità d'istituire tributi propri, in armonia con il sistema tributario vigente. È richiesto, peraltro, il preventivo parere favorevole di tutti i Consigli provinciali della Regione stessa.

Con l'articolo 93 si attribuisce alla Regione la facoltà di conseguire un'entrata da destinare alle attività turistiche tramite gli Enti preposti alle attività medesime.

Gli articoli 96, 97, 98 e 99 prevedono genericamente quelli che dovranno essere i beni demaniali regionali, quelli patrimoniali indisponibili e quelli patrimoniali disponibili. Viene fatto rinvio alle norme di attuazione per la determinazione concreta dei beni suddetti a seguito del loro passaggio dallo Stato alla Regione.

Il capo II di questo titolo si occupa delle finanze e del patrimonio delle provincie.

L'articolo 101 contempla il primo cespite tributario provinciale costituito dall'intero gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati.

L'articolo 102 prevede l'acquisizione, da parte delle provincie, dell'intero gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di quella complementare e delle altre imposte dirette riscosse nei rispettivi territori.

L'articolo 104 contempla l'acquisizione dell'intero gettito dell'imposta generale sull'entrata.

L'articolo 105 intende chiarire che comunque alle provincie continueranno a spettare tutte le altre entrate previste dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 106 prevede la possibilità che il Consiglio regionale assegni, annualmente, alle provincie una quota del gettito tributario regionale.

Gli articoli 107 e 108 determinano quello che dovrà essere il demanio ed il patrimonio indispensabile delle provincie.

L'articolo 109 prevede una forma di collaborazione fra Regione e provincia da una parte ed Uffici finanziari dello Stato dall'altra, al fine di fornire a questi ultimi

dati ed informazioni utili all'accertamento dei cespiti tributari.

Gli articoli 110, 111 e 112 si occupano dei bilanci regionali o provinciali. Entrambi i bilanci devono essere approvati con legge dai rispettivi Consigli. Si noti la disposizione di cui al 2° comma dell'articolo 111, che richiede che, nella approvazione, debba concorrere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri attribuiti a ciascuna delle quattro circoscrizioni elettorali della Regione, circoscrizioni che corrispondono ai territori delle quattro provincie.

Gli articoli 111 e 112 prevedono, inoltre, la possibilità dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio. Com'è noto, mentre tale autorizzazione è prevista espressamente per lo Stato, non vi è nessuna specifica disposizione nella legge comunale e provinciale che preveda oggi tale possibilità per i comuni e per le provincie.

L'articolo 114 prevede l'attribuzione alla Regione della facoltà spettante oggi alla Commissione centrale per la finanza locale, di autorizzare con legge l'aumento d'imposte, tasse e contributi spettanti ai comuni ed alle provincie nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci.

L'articolo 115 prevede che la Regione possa, in caso di necessità, corrispondere alle provincie un contributo d'integrazione, a favore dei bilanci delle stesse. Analoga facoltà è concessa alle singole provincie nei riguardi dei bilanci dei comuni.

#### TITOLO IX.

In questo titolo, composto di un solo articolo, è previsto che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali debba venire esercitato da una Delegazione della Corte dei conti, avente sede nel capoluogo della Regione, secondo le disposizioni vigenti per gli atti amministrativi del Governo centrale.

Trattasi di una disposizione che va sottolineata perchè essa deroga a quanto è disposto dall'articolo 41 e seguenti della legge costituzionale 10 febbraio 1953, n. 62, che disciplina il funzionamento degli organi delle Regioni ordinarie.

Com'è noto, la legge testè citata, prevede che gli atti amministrativi regionali vengano soggetti al controllo di legittimità e di merito (quest'ultimo sotto forma di invito ad un riesame) da parte di un'apposita Commissione di controllo istituita nel capoluogo di ogni Regione.

È evidente che con il sistema della legge n. 62 si attua un controllo più penetrante di quello previsto nell'articolo 116, e si incide, indubbiamente, nella sfera dell'autonomia delle Regioni.

L'articolo ultimo citato ha inteso, invece, trattandosi di una Regione a Statuto speciale, e quindi dotata della più larga autonomia, sottoporre gli atti amministrativi regionali al solo controllo di legittimità della Corte dei conti, come avviene per gli atti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

#### TITOLO X.

Questo titolo si occupa degli Enti locali, con particolare riferimento all'esercizio del controllo sugli atti amministrativi dei medesimi.

L'articolo 119 prevede, in particolare, che la Regione possa attribuire alle provincie funzioni amministrative nelle materie nelle quali la Regione medesima abbia competenza legislativa. Esso prevede, inoltre, la possibilità della istituzione dei circondari previsti dall'articolo 129 della Costituzione.

L'articolo 120 contempla l'istituzione di Comitati provinciali, con il compito di esercitare il controllo sugli atti delle provincie e dei comuni, nonché degli altri Enti locali operanti nell'ambito della Regione.

Nel determinare la composizione di detti Comitati, si è tenuto presente l'articolo 55 della legge costituzionale n. 62, innanzi citata; tuttavia, sono state apportate due modificazioni alla loro composizione. Si è, infatti, inteso precisare che i tre esperti nelle discipline amministrative, che dovranno essere eletti dal Consiglio regionale, debbano appartenere agli elettori delle provincie nelle quali, rispettivamente, ciascun Comitato dovrà svolgere la propria attività.

Si è, inoltre, stabilito che il presidente del Comitato debba essere il magistrato appartenente al tribunale amministrativo regionale, e ciò in quanto è sembrato opportuno che la direzione dei lavori di un Consesso nel quale vengono trattate delicate questioni giuridico-amministrative, sia affidata a persona particolarmente qualificata nell'inquadrare, nei loro precisi termini giuridici, le deliberazioni degli Enti locali, sottoposte a controllo.

Disposizione ovvia è quella dell'articolo 121 che stabilisce i casi d'incompatibilità con la carica di competente del Comitato provinciale di controllo.

L'articolo 122 dispone che il controllo debba essere esercitato nei modi e nei limiti che verranno stabiliti con legge regionale,

in armonia con i principi delle leggi dello Stato. Transitoriamente è stabilito che si debbano, nel frattempo, applicare le vigenti norme della legge comunale e provinciale.

L'articolo 123 riafferma, inanzitutto, il principio contenuto nella attuale legge comunale e provinciale, secondo il quale le deliberazioni delle provincie e dei comuni, nonché degli altri Enti locali, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni, sono provvedimenti definitivi.

Il 2° comma di detto articolo prevede il ricorso gerarchico alla Giunta regionale contro i provvedimenti dei Comitati di controllo, con cui venga negata l'approvazione delle deliberazioni degli Enti locali. Com'è noto, in base al vigente ordinamento, tale ricorso va diretto al Ministero dell'interno, i cui provvedimenti sono definitivi.

Natura definitiva è previsto che abbiano anche i provvedimenti che verrà ad adottare la Giunta regionale, in luogo del Ministero dell'interno.

L'articolo 124 ha inteso attribuire ai Comitati provinciali di controllo la facoltà di fornire ogni utile elemento alla autorità competente quando quest'ultima intenda avviare la procedura per lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali.

#### TITOLO XI.

Questo titolo è composto da un solo articolo, il quale prevede, in armonia con l'articolo 125 della Costituzione, che, nella Regione, la giustizia amministrativa di primo grado venga esercitata da un tribunale amministrativo regionale. Il 2° comma dell'articolo in questione stabilisce poi che le funzioni dell'attuale Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, in attesa della costituzione del detto tribunale amministrativo, verranno esercitate dal Comitato provinciale di controllo, nella composizione prevista dall'articolo 120, composizione che appare particolarmente qualificata per l'esercizio di funzioni di giurisdizione amministrativa.

#### TITOLO XII.

L'articolo 126 prevede le modalità per la nomina del commissario del Governo nella Regione e stabilisce che egli debba risiedere nel capoluogo.

L'articolo 127 prevede la nomina di un vice-commissario del Governo.

Di particolare importanza è l'articolo 128 che determina quelle che sono le attribuzioni

del commissario del Governo, sia nei riguardi degli uffici statali operanti nell'ambito della Regione, sia nei riguardi della Regione, delle provincie e dei comuni, per quanto attiene alle funzioni a questi ultimi Enti delegati da parte dello Stato. Il detto articolo dispone, inoltre, che spettano al commissario tutte le altre funzioni attualmente di competenza dei prefetti, in quanto non siano state affidate dal presente Statuto agli organi della Regione o delle provincie.

Il 2° comma della disposizione in esame prevede, inoltre, che il commissario possa servirsi, per l'esercizio delle attribuzioni testè accennate, di propri uffici decentrati aventi sede nei capoluoghi delle provincie.

#### TITOLO XIII.

Questo titolo contiene le disposizioni integrative e transitorie.

L'articolo 129 dispone che ogni modifica dello Statuto dovrà essere effettuata con legge costituzionale.

Di notevole rilievo è l'articolo 130, il quale stabilisce che la Regione, nelle materie in cui non abbia legiferato, pur avendone la relativa competenza, applica, in quanto compatibili, le leggi dello Stato.

L'articolo 131 prevede l'abrogazione implicita delle leggi regionali quando le leggi della Repubblica modifichino rispettivamente o alcuni dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, oppure alcuni dei principi delle leggi dello Stato nelle singole materie.

L'articolo 132 prevede l'emanazione, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, delle norme necessarie per l'attuazione dello Statuto. Trattasi di una delega legislativa della durata di cinque anni.

L'articolo 133 prevede che, con le norme di attuazione, si possa disporre anche in ordine ai principi delle leggi dello Stato, di cui all'articolo 7 del presente Statuto, qualora non siano state, nel frattempo, emanate le disposizioni previste nella disposizione IX della Costituzione.

L'articolo 135, in armonia a quanto dispone la disposizione VIII della Costituzione, prevede che per la prima formazione dei suoi uffici, la Regione possa avvalersi di personale comandato dagli Enti locali e dall'Amministrazione dello Stato compreso quello già in servizio presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

L'articolo 137 dispone la soppressione delle Prefetture della Regione e del Commissariato

generale del Governo del Territorio di Trieste, e ciò in armonia con quanto previsto nel precedente articolo 128, che attribuisce al solo commissario del Governo nella Regione le attribuzioni prima devolute ai prefetti, stabilendo che il commissario medesimo possa solamente servirsi, nei capoluoghi delle provincie, di propri uffici decentrati da lui direttamente dipendenti.

L'articolo 138 ha inteso disciplinare, in via transitoria, l'esercizio del controllo nei riguardi degli Enti locali, finché non si saranno potuti costituire i Comitati provinciali previsti dall'articolo 120 dello Statuto. Com'è noto, poiché i tre membri elettivi di questi Comitati dovranno essere nominati dal Consiglio regionale, è ovvio che vi sarà un periodo d'intervallo prima della loro entrata in funzione.

D'altro canto, era indispensabile, in armonia con una esigenza ormai comunemente sentita e condivisa dalla quasi totalità delle correnti politiche e dottrinali, rivedere, nel frattempo, la composizione delle Giunte provinciali amministrative, nel senso di evitare che la prevalenza numerica in seno a tali consessi, continui ad appartenere ai componenti che rivestano la qualifica di funzionari dello Stato.

L'articolo 139 prevede che nell'attesa della costituzione dei tribunali amministrativi regionali, al posto del magistrato da nominarsi dal detto tribunale in seno ai Comitati provinciali di controllo, venga nominato un magistrato dell'Ordine giudiziario da parte del primo presidente della Corte di appello.

L'articolo 140 ha inteso disciplinare l'esercizio della Giustizia amministrativa in attesa della costituzione dei Comitati provinciali di controllo, di cui all'articolo 120. Anche in questo caso, seguendo il principio già enunciato, si è ritenuto di sovvertire quella che è l'attuale prevalenza numerica, in seno al detto Consesso, da parte dei funzionari dello Stato. È appena il caso di ricordare come sia stata unanimemente criticata l'attuale composizione della Giunta provinciale amministrativa anche nella sua sede giurisdizionale. Si è infatti rilevato che con tale composizione (e l'esperienza spesso l'ha dimostrato), il detto consesso non può esercitare le proprie attribuzioni con quei criteri di obiettività che dovrebbero uniformare la attività di un organo giurisdizionale.

L'articolo 142 prevede che le norme per l'elezione del primo Consiglio regionale debbano essere emanate con legge della Repubblica, entro due mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

Al fine di non provocare una soluzione di continuità nel funzionamento dei Consigli provinciali, l'articolo 143 ha previsto che gli attuali Consigli restino in carica ed esercitino tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto, fino alla scadenza del loro mandato, stabilendo che tale mandato dovrà intendersi prorogato, nel caso che non sia stata emanata, entro l'attuale quadriennio, la legge regionale che dovrà disciplinare le future elezioni degli Organi in questione.



## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

### TITOLO I.

#### **COSTITUZIONE DELLA REGIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

##### ART. 1.

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, dotata di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una ed indivisibile, in base ai principî della Costituzione e secondo il presente Statuto.

##### ART. 2.

Il territorio della Regione è formato dalle circoscrizioni delle provincie di Gorizia, Trieste e Udine.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

##### ART. 3.

Ferme restando le norme sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

##### ART. 4.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

##### ART. 5.

La lingua ufficiale della Regione è quella taliana.

### TITOLO II.

#### **POTESTÀ E FUNZIONI DELLA REGIONE**

##### CAPO I.

#### **POTESTÀ LEGISLATIVA**

##### ART. 6.

In armonia con la Costituzione ed i principî generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-

sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà legislativa nelle seguenti materie:

1°) elezioni del Consiglio regionale secondo i principî contenuti nel capo II del titolo III;

2°) elezioni dei Consigli provinciali secondo i principî contenuti nel capo II del titolo VI;

3°) ordinamento degli Uffici regionali e degli Enti pubblici non territoriali che svolgono la loro attività nell'ambito regionale nelle materie in cui la Regione ha la competenza legislativa e trattamento normativo ed economico del relativo personale; ordinamento degli Uffici dei comuni e delle provincie e trattamento normativo ed economico dei segretari comunali e provinciali e dell'altro personale degli Enti stessi;

4°) bonifica ed irrigazione;

5°) caccia e pesca in acque interne;

6°) miniere, ivi compresi i minerali di interesse nazionale, i minerali di interesse locale, le cave, le torbiere e le saline;

7°) cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

8°) espropriazioni per pubblica utilità, non riguardanti opere eseguite a carico dello Stato;

9°) contributi di miglioria in relazione alle opere eseguite dalla Regione e dagli altri Enti pubblici, compresi nell'ambito regionale;

10°) piani regolatori regionali;

11°) viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale;

12°) comunicazioni e trasporti terrestri e marittimi d'interesse regionale;

13°) turismo ed industria alberghiera;

14°) igiene e sanità;

15°) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

16°) musei e biblioteche, conservazione antichità ed opere d'arte;

17°) servizi antincendi.

#### ART. 7.

Con l'osservanza dei limiti indicati nell'articolo 6 ed in armonia con i principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1°) ordinamento dei comuni e delle provincie;

2°) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3°) assunzione di servizi pubblici di interesse regionale;

4°) ordinamento degli Enti di credito fondiario, di credito agrario, di credito na-

vale. Casse di risparmio e casse rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale;

5°) utilizzazione delle acque pubbliche e costruzione di impianti idroelettrici;

6°) costruzione di impianti termoelettrici, metanodotti ed oleodotti;

7°) ordinamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

8°) industria e commercio.

ART. 8.

La Regione, con l'osservanza dei limiti indicati all'articolo 7, ha inoltre potestà legislativa nelle seguenti materie:

1°) disciplina del *referendum* di cui agli articoli 56 e 86;

2°) istituzione di tributi regionali, di cui agli articoli 92 e 93;

3°) esercizio dell'iniziativa legislativa popolare di cui agli articoli 49 e 80.

ART. 9.

La Regione provvede con atti legislativi:

1°) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari ed alle deliberazioni dell'esercizio provvisorio nel limite di un quadrimestre;

2°) all'istituzione di nuovi comuni, alla modificazione delle circoscrizioni comunali ed alla modificazione della denominazione dei comuni. In ogni caso dovranno preventivamente essere intese le popolazioni interessate a mezzo di *referendum*;

3°) alla modificazione delle circoscrizioni provinciali, su iniziativa dei Consigli comunali, sentite, a mezzo di *referendum*, le popolazioni interessate;

4°) alla integrazione con propri contributi, nei casi di comprovata necessità, dei bilanci economici delle provincie;

5°) alla emissione di prestiti di cui all'articolo 94;

6°) alle delegazioni di cui all'articolo 12, primo comma;

7°) alla fissazione delle indennità e degli assegni di cui agli articoli 23 e 42;

8°) agli adempimenti per i quali le leggi dello Stato prevedono leggi regionali.

CAPO II.

POTESTÀ AMMINISTRATIVA

ART. 10.

Alla Regione, oltre le funzioni amministrative inerenti alla sua organizzazione e le altre indicate nel presente Statuto, sono attri-

buite le potestà amministrative già spettanti allo Stato nelle materie in cui essa ha potestà legislative, ferme restando le attribuzioni delle provincie e dei comuni.

ART. 11.

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle provincie ed ai comuni l'esercizio di funzioni proprie della sua amministrazione.

La Regione, le provincie ed i comuni si atterranno, in materia, alle prescrizioni del Governo e dei Ministri competenti.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previo accordo fra i Ministri competenti ed il presidente della Giunta regionale.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

ART. 12.

La Regione può in via generale delegare, con legge, l'esercizio di sue funzioni amministrative alle provincie, ai comuni ed altri Enti locali, i quali si conformeranno alle direttive della Giunta regionale e ad essa risponderanno del proprio operato.

Inoltre la Regione, nell'esercizio di sue funzioni amministrative, può avvalersi degli uffici delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali.

Nei casi dei due precedenti commi, le spese sostenute dalle provincie, dai comuni e dagli altri Enti saranno assunte dalla Regione.

ART. 13.

La Regione può autorizzare l'apertura ed il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sportelli bancari di aziende che svolgono operazioni di credito anche in altre Regioni, è subordinata al parere favorevole della Giunta regionale.

ART. 14.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qual-

siasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha, altresì, facoltà di proporre ricorsi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche avverso i decreti di concessione e di proroga.

Il presidente della Giunta regionale o un suo delegato ha diritto a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

### TITOLO III.

#### **ORGANI DELLA REGIONE LORO COSTITUZIONE E LORO FUNZIONI**

##### CAPO I.

#### **ORGANI DELLA REGIONE.**

##### ART. 15.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo presidente.

##### CAPO II.

#### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

##### ART. 16.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore ai 15.000, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

##### ART. 17.

La Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle province.

##### ART. 18.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni dal giorno della elezione.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale, non meno di 60 e non più di 70 giorni prima della scadenza del quadriennio e per un giorno compreso negli ultimi quindici del quadriennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro 30 giorni dalla elezione, su convocazione del presidente della Giunta regionale uscente.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età, mentre i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

ART. 19.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di uno dei Consigli provinciali o di sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Altri casi di incompatibilità o ineleggibilità possono essere stabiliti dalla legge regionale sulla elezione del Consiglio.

In caso di vacanza, anche per dimissioni che siano state accettate dal Consiglio, ciascun consigliere è sostituito dal candidato della stessa lista che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

ART. 20.

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 21.

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri regionali prestano individualmente giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

ART. 22.

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno l'ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio con l'inter-

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vento di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Qualora anche nella successiva votazione nessun candidato abbia riportato la predetta maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio nella quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi ed espressi.

I membri dell'ufficio di Presidenza possono essere sostituiti dal Consiglio su richiesta motivata di almeno un quarto dei consiglieri.

## ART. 23.

Al presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, un'indennità mensile.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, un'indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

## ART. 24.

Il Consiglio regionale è convocato dal presidente e si riunisce in sessioni ordinarie nella seconda settimana del mese di maggio e di settembre di ciascun anno.

Esso è inoltre convocato per provvedere agli adempimenti previsti dalla Costituzione e dal presente Statuto, oppure a richiesta del presidente della Giunta regionale o di almeno un quarto dei consiglieri, entro 15 giorni successivi alla richiesta.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche; esso può tuttavia deliberare di riunirsi in seduta segreta.

## ART. 25.

Il commissario del Governo è invitato dal presidente della Giunta regionale uscente alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

## ART. 26.

Il commissario del Governo, o, in sua vece, il vice-commissario, può assistere a tutte le sedute del Consiglio regionale.

## ART. 27.

Al commissario del Governo devono essere inviati gli ordini del giorno degli argomenti che saranno trattati in ciascuna seduta, nonchè copia, autenticata dal presidente, dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

ART. 28.

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

Nel caso che tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni successive, da tenersi a distanza di non meno di 8 giorni l'una dall'altra, il regolamento verrà approvato a maggioranza semplice.

ART. 29.

Il Consiglio regionale è sciolto:

quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge, o quando per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza o per altra causa, non sia in grado di funzionare;

se non corrisponda all'invito del Governo a revocare la Giunta regionale quando essa o il suo presidente abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione od al presente Statuto o gravi violazioni di legge;

per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, e, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare di cui all'articolo 126, quarto comma, della Costituzione.

ART. 30.

Con lo stesso decreto di scioglimento del Consiglio regionale è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili a consiglieri, la quale esercita le funzioni attribuite alla Giunta e, in caso d'improrogabilità, compie gli atti demandati al Consiglio da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

La Commissione di cui al comma precedente, entro tre mesi dalla sua nomina e di intesa col commissario del Governo, indice le elezioni regionali da tenersi entro i 60 giorni successivi.

Nel caso di scioglimento motivato da ragioni di sicurezza nazionale in tempo di guerra, o nell'imminenza dello stato di guerra le nuove elezioni sono indette entro tre mesi dalla cessazione delle ostilità.

ART. 31.

L'invito, di cui all'articolo 29, a revocare la Giunta regionale, è rivolto al presidente del Consiglio regionale, per il tra-



mite del commissario del Governo, con determinazione motivata, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

## CAPO III.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO  
REGIONALE

## ART. 32.

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa della Regione e le altre funzioni previste dalla Costituzione, dal presente Statuto o da altre leggi dello Stato.

Delibera inoltre sulle materie di competenza della Giunta regionale, che questa ritenga di sottoporre al suo voto.

In tale caso la deliberazione del Consiglio è vincolante per la Giunta.

Il Consiglio regionale può deliberare inchieste da eseguirsi dai suoi membri, sulle materie rientranti nella competenza della Regione.

Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ed eccezione dell'emanazione dei provvedimenti legislativi.

## ART. 33.

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati dal presidente della Giunta regionale, per il tramite del commissario del Governo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede alla loro trasmissione al Parlamento.

## CAPO IV.

## LA GIUNTA REGIONALE

## ART. 34.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal presidente, da assessori effettivi in numero non superiore a 10 e da assessori supplenti in numero non inferiore a quattro.

La Giunta regionale scade alla scadenza del Consiglio che l'ha eletta.

Il nuovo Consiglio regionale procede alla elezione della nuova Giunta appena costituito il proprio ufficio di Presidenza.

Negli altri casi, il Consiglio procede alla rinnovazione della Giunta entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza.

In ogni caso la Giunta cessante resta in carica per l'amministrazione ordinaria fino alla elezione della nuova.

ART. 35.

Il presidente della Giunta Regionale è eletto dal Consiglio, nel suo seno, nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora anche nella successiva votazione nessun candidato abbia riportato la predetta maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio nella quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi ed espressi.

ART. 36.

Gli assessori effettivi e supplenti, nel numero che verrà stabilito subito dopo l'elezione del presidente della Giunta regionale da parte del Consiglio, sono da questo eletti nel suo seno, con intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Qualora anche nella successiva votazione nessun candidato abbia riportato la predetta maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio, nella quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi ed espressi

ART. 37.

La Giunta regionale, oltre il caso previsto all'articolo 29, primo comma, può essere revocata dal Consiglio anche su mozione motivata, presentata da almeno un quarto dei componenti il Consiglio, e votata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

La mozione di revoca della Giunta deve essere posta in discussione entro 15 giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.

ART. 38.

Le dimissioni rassegnate dal presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo essere state accolte dal Consiglio.

Alle dimissioni od al decesso del presidente della Giunta conseguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.

ART. 39.

Le dimissioni rassegnate dagli assessori hanno effetto dopo essere state accolte dal presidente della Giunta, che ne dà comunicazione al presidente del Consiglio regionale.

In tal caso il Consiglio regionale, entro 30 giorni, procede alla sostituzione con le modalità indicate nell'articolo 36.

ART. 40.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di vacanza, assenza od impedimento.

ART. 41.

Salvi i casi di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla legislazione vigente l'Ufficio di presidente della Giunta o di assessore regionale è incompatibile con altro ufficio pubblico onorario.

ART. 42.

Al presidente della Giunta regionale ed agli altri assessori sono attribuiti con legge regionale assegni mensili.

CAPO V.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 43.

Il presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione, ed in tale qualità intrattiene i rapporti col Governo e col commissario del Governo;

b) è il capo dell'Amministrazione regionale, presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività;

c) promulga le leggi regionali ed emana con proprio decreto i regolamenti delle leggi regionali deliberati dalla Giunta;

d) provvede con propri decreti nei casi, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dalle leggi regionali;

e) provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui le leggi dello Stato, applicate dalla Regione, prevedono il decreto del Presidente della Repubblica ed il decreto ministeriale, fatte salve le attribuzioni del Consiglio regionale;

f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dal presente Statuto.

ART. 44.

Il presidente della Giunta con proprio decreto in ogni tempo modificabile, provvede alla designazione dell'assessore effettivo, che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, ed alla ripartizione degli affari tra gli assessori; regola pure l'ordine delle supplenze in caso di vacanza o di impedimento di uno o più assessori.

Con propri decreti egli può delegare agli assessori la firma di determinate categorie di atti rientranti nelle materie di rispettiva competenza.

Non può delegare la firma dei decreti, salva la sostituzione, da parte dell'assessore designato nei casi previsti dal primo comma del presente articolo.

ART. 45.

Il presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, per essere sentito quando sono trattate materie di particolare interesse per la Regione.

ART. 46.

Il presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 12 conformandosi alle istruzioni del Governo verso il quale è responsabile.

CAPO VI.

FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 47.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Sono di competenza della Giunta tutti i provvedimenti che non siano riservati espressamente alla competenza del Consiglio.

In particolare ad essa spettano:

1°) la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;

2°) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;

3°) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale e commerciale;

4°) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;

5<sup>o</sup>) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

ART. 48.

La Giunta regionale è competente alla cognizione dei ricorsi amministrativi avverso le decisioni negative dei Comitati provinciali di controllo, di cui al capo II del titolo X.

TITOLO IV.

**LA FORMAZIONE  
DELLE LEGGI REGIONALI**

ART. 49.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti articolati, appartiene alla Giunta regionale, a ciascun membro del Consiglio regionale, a ciascuno dei tre Consigli provinciali ed agli elettori in numero non inferiore a 20.000.

L'iniziativa spetta inoltre alle singole Camere di commercio, industria ed agricoltura della Regione nelle materie di loro competenza.

ART. 50.

I disegni di legge presentati al Consiglio regionale sono esaminati dalle Commissioni permanenti, istituite a norma del regolamento interno, e sottoposti, con una o più relazioni, all'assemblea plenaria nei termini stabiliti dal predetto regolamento.

Ciascun disegno di legge è esaminato e votato dal Consiglio articolo per articolo ed infine nel suo complesso.

La stessa procedura prevista nei precedenti commi è seguita nei casi di riesame di un disegno di legge rinviato dal Governo a' sensi dell'articolo seguente.

ART. 51.

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è dal presidente del Consiglio stesso comunicata al commissario del Governo nella Regione e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità o di contrasto con gli interessi nazionali.

In questo caso, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro

15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

## ART. 52.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è altresì comunicata ai Consigli provinciali della Regione, i quali possono impugnarla davanti alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità.

## ART. 53.

Quando una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione ha luogo immediatamente dopo la sua approvazione.

Anche tale legge può essere rinviata al Consiglio regionale ai termini dell'articolo 51. Se dopo detto rinvio e la rinnovata approvazione da parte del Consiglio regionale con la maggioranza suddetta la legge venisse dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale o contrastante con gli interessi nazionali da parte delle Camere, il Consiglio regionale dovrà regolare con legge i rapporti giuridici sorti nel frattempo.

## ART. 54.

Le leggi regionali, dopo la decorrenza dei termini di cui all'articolo 51, sono promulgate dal presidente della Giunta regionale con la formula: « Il Consiglio regionale ha approvato, il presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge ». Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

## ART. 55.

Le leggi ed i regolamenti sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia ed entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo che non sia in essi fissato un termine maggiore o minore.

Le leggi ed i regolamenti regionali sono riprodotti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## ART. 56.

Le leggi regionali sono sottoposte a *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale, quando ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o un Consiglio provinciale.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie o di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta al *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del *referendum* sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 8.

ART. 57.

Le leggi e gli atti aventi forza di legge della Repubblica possono essere impugnati dal presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto, davanti alla Corte Costituzionale nel termine di 30 giorni dalla loro pubblicazione.

Possono essere altresì impuginate per violazione del presente Statuto, con le modalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, le leggi delle altre Regioni della Repubblica.

Con la stessa procedura e nel termine di cui al comma precedente possono essere impugnate le leggi provinciali.

Copia dell'atto di impugnazione deve essere inviata al commissario del Governo.

TITOLO V.

**LA PROVINCIA — FUNZIONI  
E COMPETENZA**

CAPO I.

GENERALITÀ

ART. 58.

La provincia è un Ente con le funzioni attribuitele dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, ed è circoscrizione di decentramento della Regione.

CAPO II.

POTESTÀ LEGISLATIVA

ART. 59.

Entro i limiti indicati nell'articolo 6 e nel rispetto degli interessi delle altre provincie della Regione, queste ultime hanno la po-

testà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1°) istruzione post-elementare e di avviamento professionale ad indirizzo industriale, commerciale ed agrario;
- 2°) distribuzione e difesa dei prodotti agricoli, industriali, dell'artigianato, delle attività commerciali ed armatoriali;
- 3°) urbanistica e piani regolatori comunali e provinciali;
- 4°) tutela del paesaggio;
- 5°) toponomastica;
- 6°) edilizia popolare;
- 7°) servizi portuali, Magazzini Generali e creazione di Enti Autonomi Portuali;
- 8°) istituzioni e manifestazioni culturali d'interesse esclusivamente locale;
- 9°) fiere e mercati;
- 10°) usi civili;
- 11°) scuole materne;
- 12°) assistenza scolastica;
- 13°) disciplina minime unità culturali;
- 14°) contributi di miglìoria in relazione alle opere eseguite dalla provincia;
- 15°) pesca in acque marine;
- 16°) agricoltura e foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, consorzi agrari, stazioni sperimentali, istituti fitopatologici, flora e fauna;
- 17°) libri tavolari.

ART. 60.

Nei limiti indicati nell'articolo 7, le provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie:

- 1°) polizia urbana e rurale;
- 2°) istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.

ART. 61.

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la provincia ha facoltà di adattare le norme dello Stato alle esigenze locali.

CAPO III.

POTESTÀ AMMINISTRATIVA

ART. 62.

Le provincie esercitano le funzioni amministrative che loro competono in base alle norme vigenti ed inoltre le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato nelle materie di cui agli articoli 59 e 60 e quelle che saranno loro delegate, con legge, dallo Stato e dalla Regione.



ART. 63.

La provincia ha facoltà di costituire un Istituto di credito di diritto pubblico da servire per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

ART. 64.

I presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti alle Autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materie di industrie pericolose, di mestieri pericolosi ed incomodi, di spettacoli e trattenimenti pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovagli, operai e domestici, di malati di mente, di intossicati e mendicanti, di minori di anni 18 e di meretricio.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale.

Le altre attribuzioni, che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza ed ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

TITOLO VI.

**ORGANI DELLA PROVINCIA  
COSTITUZIONE E FUNZIONE**

CAPO I.

**ORGANI DELLA PROVINCIA**

ART. 65.

Sono organi della provincia il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale ed il suo presidente.

CAPO II.

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

ART. 66.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme stabilite dal Consiglio regionale.

A tal fine il territorio della provincia è diviso in tanti Collegi uninominali quanti corrispondono ai due terzi dei componenti il Consiglio.

L'attribuzione del restante terzo verrà effettuata mediante l'utilizzazione dei resti totalizzati dai candidati che si saranno fra loro collegati.

ART. 67.

Il Consiglio provinciale esercita le potestà legislative attribuite alla provincia e le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

ART. 68.

Il Consiglio si riunisce di diritto, in sessione ordinaria, il secondo lunedì di ottobre di ogni anno.

Esso è inoltre convocato per provvedere agli adempimenti previsti dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi vigenti o per iniziativa della Giunta provinciale o di almeno un terzo dei consiglieri in carica entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche; esso può tuttavia deliberare di riunirsi in seduta segreta.

ART. 69.

Ciascun Consiglio provinciale dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice-presidente ed i segretari.

In caso di dimissioni o di morte del presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo presidente nella successiva seduta.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Per quanto non previsto nei commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 18, 19, 1º, 2º, 3º e 4º comma, 20, 21, 22, 2º comma, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 1º e 2º comma.

ART. 70.

Ciascun Consiglio provinciale è sciolto:

quando compia atti contrari alla Costituzione ed al presente Statuto, o gravi violazioni di legge o quando, per dimissioni, per impossibilità di formare una maggioranza o per altre cause non sia in grado di funzionare;

se non corrisponde all'invito della Giunta regionale a revocare la Giunta provinciale quando quest'ultima o il suo presidente abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o violazioni di legge; per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta regionale medesima.

CAPO III.

LA GIUNTA PROVINCIALE —  
COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

ART. 71.

La Giunta provinciale è composta dal presidente che la presiede, da assessori effettivi in numero fissato dal Consiglio provinciale, purché non superiore a 8 e da due assessori supplenti. Il presidente e gli assessori vengono eletti in seno al Consiglio nella prima seduta, a scrutinio segreto, a maggioranza di voti. Per tali elezioni si applicano le disposizioni degli articoli 35 e 36.

ART. 72.

Il Consiglio provinciale delibera nella stessa seduta quale degli assessori deve sostituire il presidente della Giunta in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 73.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 70, la Giunta provinciale può essere revocata dal Consiglio su mozione motivata presentata da almeno un terzo i componenti il Consiglio stesso. Per le modalità di tale revoca si applica per analogia l'articolo 37.

ART. 74.

Alla Giunta provinciale spetta:

1°) di deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2°) di deliberare i regolamenti relativi alle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

3°) di provvedere alla esecuzione delle leggi provinciali;

4°) di svolgere l'attività amministrativa della provincia;

5°) di amministrare il patrimonio della provincia e di esercitare il controllo sulla gestione delle aziende provinciali;

6°) di assolvere tutte le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione.

7°) di adottare, in caso d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi a ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.

ART. 75.

Contro i provvedimenti dei membri della Giunta provinciale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta che decide con propria deliberazione.

ART. 76.

Il presidente ed i membri della Giunta provinciale restano in carica finché dura il Consiglio provinciale; dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina della nuova Giunta.

CAPO IV.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 77.

Il presidente della Giunta provinciale:

- 1º) ha la rappresentanza della provincia;
- 2º) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza, sanità ed igiene pubblica;
- 3º) determina la ripartizione degli affari fra gli assessori, con provvedimento da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale*.
- 4º) convoca e presiede le sedute di Giunta e ne formula l'ordine del giorno.

ART. 78.

Salvi i casi di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla legislazione vigente, l'Ufficio di presidente della Giunta e di assessore provinciale è incompatibile con altro ufficio pubblico onorario non inerente alla detta carica.

ART. 79.

Al presidente della Giunta provinciale ed agli assessori sono attribuiti, con legge provinciale, assegni mensili.

TITOLO VII.

LA FORMAZIONE  
DELLE LEGGI PROVINCIALI

ART. 80.

L'iniziativa delle leggi provinciali, sotto forma di progetti articolati, appartiene alla Giunta provinciale, a ciascun membro del Consiglio provinciale ed agli elettori in numero non inferiore a 10.000.

## ART. 81.

I disegni di legge presentati al Consiglio provinciale vengono deferiti ad un relatore nominato di volta in volta dal presidente del Consiglio provinciale tra i membri dello stesso Consiglio; vengono poi sottoposti all'Assemblea con relazione scritta.

Ciascun disegno di legge è esaminato e votato articolo per articolo e, infine, nel suo complesso.

La procedura prevista nei precedenti commi è seguita nei casi di riesame di un disegno di legge rinviato dal Governo ai sensi dell'articolo seguente.

## ART. 82.

Ogni disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale è comunicato dal presidente al commissario del Governo nella Regione ed è promulgato 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il commissario del Governo non lo rinvii al Consiglio provinciale per motivi di legittimità o di contrasto con gli interessi nazionali, della Regione o delle altre provincie della Regione.

In questo caso, se il Consiglio provinciale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata se il Governo, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.

## ART. 83.

La Giunta regionale riceve pure comunicazione di ogni disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale. Essa può impugnarlo per ragioni di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o per contrasto con gli interessi della Regione e delle altre provincie della Regione davanti alle Camere.

## ART. 84.

Le leggi provinciali, dopo la decorrenza dei termini di cui all'articolo 82 sono promulgate dal presidente della Giunta provinciale con la formula:

« Il Consiglio provinciale ha approvato, il presidente della Giunta provinciale promulga la seguente legge ».

Al testo della legge segue la formula:

« La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel *Foglio*

*Annunzi Legali* della provincia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica ».

ART. 85.

Le leggi provinciali sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel *Foglio Annunzi Legali* della provincia entro 15 giorni ed entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*, salvo che nelle leggi stesse non sia fissato termine diverso.

Le leggi provinciali sono riprodotte in una apposita sezione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 86.

Le leggi provinciali sono sottoposte a *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale quando ne facciano richiesta almeno 10 mila elettori.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori della provincia.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del *referendum* sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 8.

ART. 87.

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati davanti alla Corte Costituzionale dal presidente della Giunta provinciale, su deliberazione del Consiglio provinciale, per violazione del presente Statuto in ordine alle materie di competenza della provincia, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Possono essere altresì impugnati per violazione del presente Statuto, con le modalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, le leggi regionali e provinciali.

TITOLO VIII.

**FINANZE E PATRIMONIO  
DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE**

CAPO I.

**FINANZE E PATRIMONIO  
DELLA REGIONE**

ART. 88.

La Regione gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito nel presente capo.

ART. 89.

Sono devoluti alla Regione:

1°) i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso;

2°) il provento dell'imposta statale riscossa nella Regione per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati;

3°) i canoni per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche accordate o da accordarsi per qualunque scopo.

ART. 90.

Alla Regione inoltre è devoluto l'intero gettito fiscale, afferente alla stessa, delle tasse e imposte sugli affari, meno l'imposta generale sull'entrata, nonché l'intero gettito del lotto e dei monopoli.

ART. 91.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma ragguagliata al gettito totale delle imposte di produzione, esclusa quella sul gas ed energia elettrica, afferenti alla produzione locale ovunque e comunque riscosse, da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione dei lavori pubblici.

ART. 92.

La Regione ha facoltà di istituire, con legge regionale, tributi propri in armonia con il sistema tributario dello Stato, delle provincie e dei comuni, previo parere favorevole di tutti i Consigli provinciali della Regione.

ART. 93.

La Regione può stabilire imposte di soggiorno, cura e turismo.

ART. 94.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, allo scopo di provvedere ad investimenti in opere permanenti e per importi che non eccedano le sue entrate ordinarie annuali.

ART. 95.

Le entrate della Regione sono inoltre costituite dai redditi del suo patrimonio e dagli altri proventi derivanti dall'esercizio delle sue funzioni amministrative.

ART. 96.

Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse regionale, e che saranno determinati dalle norme di attuazione del presente Statuto, costituiscono il demanio regionale.

ART. 97.

Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere — comprese le acque minerali e termali —, le cave e le torbiere, quando la disponibilità non è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali, con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale, entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.

ART. 98.

I beni immobili patrimoniali dello Stato disponibili o che si rendano tali, situati nella Regione, sono trasferiti in parte alla Regione e in parte alle provincie con provvedimento del Ministero delle finanze sentite la Regione e le provincie dove si trovano i beni.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

ART. 99.

I beni immobili situati nella Regione che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

CAPO II.

FINANZE E PATRIMONIO  
DELLE PROVINCE

ART. 100.

Le provincie godono di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dal presente Capo.



ART. 101.

È devoluto alle province l'intero gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei rispettivi territori.

ART. 102.

È devoluto alle province l'intero gettito delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare e delle altre imposte dirette riscosse nei rispettivi territori.

ART. 103.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

ART. 104.

Alle province è inoltre devoluto l'intero gettito dell'imposta generale sull'entrata afferente ai rispettivi territori.

ART. 105.

Continuano a spettare alle province tutte le imposte, sovraimposte e contributi esistenti in base alle leggi vigenti, fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 101, 102 e 104.

ART. 106.

Il Consiglio regionale può assegnare annualmente alle province una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione al gettito ricavato in ciascuna provincia.

ART. 107.

Le strade, le strade ferrate e gli acquedotti di interesse provinciale formano il demanio provinciale.

ART. 108.

Costituiscono patrimonio indisponibile delle province gli edifici di loro proprietà destinati a sedi di uffici provinciali con i loro arredi.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE CAPI  
PRECEDENTI

ART. 109.

Le Regioni e le provincie possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli Uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione ed alle provincie i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

ART. 110.

Le Regioni e le provincie hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Il bilancio regionale deve rispettare, nella previsione delle spese, la proporzione del contributo tributario delle singole Provincie alle entrate regionali. Tale disposizione non è vincolativa per il Piano economico di cui all'articolo 91.

ART. 111.

I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari, accompagnati dalla relazione della Giunta stessa, sono approvati con legge del Consiglio regionale.

Nel voto di approvazione, espresso per appello nominale, deve concorrere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri attribuiti a ciascuna delle quattro circoscrizioni elettorali della Regione.

Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è deferita al Ministero per l'interno.

Con legge regionale può essere, se necessario, autorizzato l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.

ART. 112.

I bilanci predisposti dalla Giunta provinciale ed i rendiconti finanziari, accompagnati dalla relazione della Giunta stessa, sono approvati con legge dal Consiglio provinciale.

Con legge provinciale può essere, se necessario, autorizzato l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.

ART. 113.

Il demanio e il patrimonio della Regione e delle provincie sono soggetti al regime previsto dal Codice civile e dalle altre leggi per il demanio e il patrimonio dello Stato in quanto applicabili.

ART. 114.

Viene attribuita alla Regione la facoltà, spettante, in base alle disposizioni vigenti, alla Commissione centrale per la finanza locale, di autorizzare con legge aumenti nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci di tutte le imposte, le tasse ed i contributi, comprese le imposte di consumo, attribuiti ai Comuni ed alle provincie.

ART. 115.

La Regione ha facoltà, ove necessario, di assegnare un contributo di integrazione a favore dei bilanci delle provincie.

Le provincie hanno facoltà, ove necessario, di assegnare contributi di integrazione a favore dei bilanci dei comuni dei rispettivi territori.

TITOLO IX.

**CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI  
DELLA REGIONE**

ART. 116.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità alle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa avente sede nel capoluogo della Regione.

La delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

TITOLO X.

**ENTI LOCALI**

CAPO I.

**NORME GENERALI**

ART. 117.

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli Enti pubblici che svolgono la loro attività anche fuori del territorio della Regione.

ART. 118.

L'ordinamento del personale dei comuni e della provincia è regolato dagli Enti predetti, con l'osservanza dei principi generali che saranno stabiliti da una legge regionale, secondo quanto previsto all'articolo 6, n. 3.

ART. 119.

La Regione può con legge ampliare le competenze delle provincie, attribuendo loro funzioni amministrative in materie tra quelle previste dagli articoli 6 e 7 del presente Statuto.

Con legge regionale potranno venir istituiti a scopo di decentramento i circondari previsti dall'articolo 129 della Costituzione.

CAPO II.

CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

ART. 120.

La vigilanza e la tutela sugli atti amministrativi delle provincie, dei comuni e degli altri Enti locali sono esercitate, in ogni provincia da un Comitato provinciale di controllo, composto come segue:

1°) da un membro effettivo ed uno supplente con funzioni di presidente, designati ogni anno dal presidente del tribunale amministrativo regionale previsto dal successivo articolo 125 fra i giudici del tribunale medesimo di grado almeno equiparato a quello di referendario del Consiglio di Stato;

2°) da un membro effettivo ed uno supplente designati al principio di ogni anno dal commissario del Governo tra i funzionari del Commissariato stesso di grado non inferiore a direttore di sezione;

3°) da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio regionale fra esperti in materie amministrative che siano elettori della rispettiva provincia.

Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.

I membri designati dal Consiglio regionale durano in carica fino alla scadenza di detto organo e restano in funzione fino alla nomina dei successori.

Segretario del Comitato è un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale.

ART. 121.

Le cariche di consigliere regionale, di consigliere provinciale e di consigliere di uno dei comuni della provincia sono incompatibili con quella di componente del Comitato provinciale di controllo.

ART. 122.

Il controllo sugli atti amministrativi delle provincie e degli altri Enti locali è esercitato dai Comitati provinciali di controllo nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

In attesa dell'emanazione della legge regionale, di cui al comma precedente, verranno applicate, in materia di controlli, le vigenti norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, e rispettivamente nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

ART. 123.

Le deliberazioni delle provincie, dei comuni e degli altri Enti locali, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni, da parte dei Comitati provinciali di controllo, sono provvedimenti definitivi.

Avverso gli atti con i quali viene dai detti Comitati negata l'approvazione, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Giunta regionale. I provvedimenti di questa ultima sono definitivi.

ART. 124.

Al fine di promuovere i provvedimenti di scioglimento dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, l'Autorità competente può richiedere ai Comitati provinciali di controllo tutti gli elementi che ritiene necessari.

TITOLO XI.

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

ART. 125.

Nella Regione, la giustizia amministrativa di primo grado è esercitata da un tribunale amministrativo regionale costituito secondo le leggi della Repubblica, relativo all'attuazione del secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione.

Transitoriamente, le attribuzioni dell'attuale Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, saranno esercitate dal Comitato provinciale di controllo di cui all'articolo 120.

TITOLO XII.

**RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE**

ART. 126.

Il commissario del Governo nella Regione è un funzionario dello Stato di qualifica non inferiore a quella di prefetto; egli è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

La nomina del commissario del Governo avrà luogo entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Il commissario del Governo risiede nel capoluogo della Regione.

ART. 127.

Un funzionario dello Stato di qualifica non inferiore a quella di direttore di Divisione, è nominato vice commissario del Governo nella Regione.

La nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno.

Il vice commissario del Governo sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 128.

Ferme le altre funzioni demandategli dal presente Statuto, il commissario del Governo nella Regione:

1°) coordina l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sul funzionamento degli Uffici statali, salvo quelli riflettenti le Amministrazioni della giustizia, della difesa e delle ferrovie;

2°) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle provincie e dei comuni delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi ai capi delle rispettive amministrazioni;

3°) esercita tutte le funzioni già demandate ai prefetti in quanto non siano affidate

dal presente Statuto alla Regione, alle provincie o ad organi di esso;

4<sup>o</sup>) costituisce normalmente il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, il commissario del Governo potrà servirsi di propri uffici decentrati, aventi sede nei capoluoghi delle provincie della Regione, ed a capo dei quali sarà preposto un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a quella di direttore di Divisione.

### TITOLO XIII.

#### DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE

##### CAPO I.

#### MODIFICAZIONI DEL PRESENTE STATUTO

##### ART. 129.

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale ed ai singoli Consigli provinciali della Regione.

##### CAPO II.

#### LEGISLAZIONE STATALE E LEGISLAZIONE REGIONALE

##### ART. 130.

Le leggi regionali e provinciali, con la loro entrata in vigore, abrogano totalmente o parzialmente le leggi statali con esse incompatibili, fatti salvi i limiti di cui agli articoli 6 e 7, nonché agli articoli 59 e 60.

La Regione e le provincie, nelle materie in cui non abbiano legiferato pur avendone la competenza, applicano, in quanto compatibili le leggi dello Stato.

In particolare, fin quando le leggi regionali non dispongano diversamente, la Regione e le provincie applicano le leggi dello Stato, in quanto compatibili, per la gestione dei loro bilanci.

##### ART. 131.

Le leggi della Repubblica, che modifichino alcuni dei principî fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, di cui agli

articoli 6 e 59 del presente Statuto, abrogano le leggi regionali e provinciali che siano con esse in contrasto.

Le leggi della Repubblica, che modifichino alcuni dei principi delle leggi dello Stato nelle singole materie, di cui agli articoli 7 e 60 del presente Statuto, abrogano le leggi regionali e provinciali che siano con esse in contrasto.

Nei casi dei due commi precedenti, la Regione e le provincie dovranno provvedere alle conseguenti modificazioni delle loro leggi.

### CAPO III.

#### NORME D'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE

##### ART. 132.

Il Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, e sentito il Consiglio dei Ministri, provvederà all'emanazione delle norme necessarie per l'attuazione del presente Statuto. La relativa potestà è delegata al Governo per la durata di cinque anni.

La delegazione di cui al comma precedente può essere prorogata, in caso di necessità, con legge ordinaria.

##### ART. 133.

Le norme d'attuazione potranno disporre anche in ordine ai principi delle leggi dello Stato di cui all'articolo 7 del presente Statuto, qualora manchino le leggi della Repubblica previste nella disposizione IX della Costituzione.

Qualora, dopo l'emanazioni di norme d'attuazioni sulla materia di cui al comma precedente, intervengano leggi della Repubblica con le quali esse risultino in contrasto, dette norme di attuazione si avranno per abrogate, e la Regione dovrà attenersi a quanto disposto dall'articolo 131.

##### ART. 134.

Le norme d'attuazione del presente Statuto sono elaborate e proposte al Governo da una Commissione paritetica di quattro membri, due rappresentanti dello Stato e due rappresentanti della Regione.

La Commissione sarà nominata entro sei mesi dalla elezione del primo Consiglio regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per



l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il bilancio e per il tesoro.

Agli effetti della nomina dei due rappresentanti della Regione, il presidente della Giunta regionale propone al Presidente del Consiglio dei Ministri una rosa di quattro nomi, designati dal Consiglio regionale.

#### CAPO IV.

### PRIMA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI E TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEGLI UFFICI STATALI

#### ART. 135.

Per la prima formazione dei suoi uffici ed in attesa che siano emanate le leggi regionali, di cui all'articolo 6, n. 3, la Regione potrà avvalersi, in genere, di personale comandato dagli Enti locali e dell'Amministrazione dello Stato, compreso quello già in servizio presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

#### ART. 136.

Gli uffici statali che attendono, nel Friuli-Venezia Giulia, a funzioni attribuite alla Regione potranno essere trasferiti alla Regione con le norme di attuazione del presente Statuto.

#### CAPO V.

### SOPPRESSIONE DELLE PREFETTURE

#### ART. 137.

Il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste e le Prefetture delle provincie della Regione, sono soppressi dalla data della nomina del commissario del Governo nella Regione; per l'esaurimento degli affari in corso saranno costituiti uffici stralcio sotto la vigilanza del commissario del Governo.

#### CAPO VI.

### NORME TRANSITORIE SUL CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI E SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

#### ART. 138.

Finché non sarà stato possibile costituire i Comitati provinciali di controllo, di cui all'articolo 120, la vigilanza e la tutela sugli Enti locali continuerà ad essere esercitata, rispettivamente dalle Giunte provinciali am-

ministrative, per le provincie ed i comuni, e dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Peraltro, le Giunte provinciali amministrative, con l'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere così composte:

1°) da un membro effettivo ed uno supplente, designati al principio di ogni anno dal commissario del Governo, e scelti tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

da un membro effettivo ed uno supplente, designati al principio di ogni anno dal commissario del Governo e scelti tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

3°) da un membro effettivo ed uno supplente, designati al principio di ogni anno e scelti tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno della carriera di ragioneria, di qualifica non inferiore a quella di direttore di ragioneria;

4°) da quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio provinciale, fra persone esperte nel campo delle scienze amministrative ed iscritte nelle liste elettorali di uno dei comuni della rispettiva provincia.

#### ART. 139.

Ai fini della costituzione dei Comitati provinciali di controllo, di cui all'articolo 120, finché non verrà costituito il tribunale amministrativo regionale, previsto dall'articolo 125, la presidenza dei Comitati medesimi verrà affidata ad un Magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello nominato dal Primo Presidente della Corte di Appello di Trieste.

#### ART. 140.

In attesa della costituzione dei Comitati provinciali di controllo, di cui all'articolo 120, la giustizia amministrativa nelle provincie continuerà ad essere esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale la cui composizione, peraltro, con l'entrata in vigore del presente Statuto, dovrà essere la seguente:

1°) un membro effettivo ed uno supplente, designati al principio di ogni anno dal commissario del Governo, e scelti tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a quella di direttore di Divisione:

2°) un membro effettivo ed uno supplente, designati al principio di ogni anno dal commissario del Governo e scelti tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a quella di direttore di Sezione;

3°) i tre membri più anziani fra i quattro nominati dal Consiglio provinciale, quali componenti la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela.

#### CAPO VII.

##### CESSAZIONE DELLE INTEGRAZIONI DELLO STATO ALLE PROVINCE

###### ART. 141.

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in funzione del primo Consiglio regionale, cesseranno le integrazioni dei bilanci delle province a carico dello Stato.

#### CAPO VIII.

##### ELEZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE

###### ART. 142.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate con legge della Repubblica, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale, sulla base dei principi dello Statuto stesso.

Le spese relative all'elezione saranno a carico dello Stato.

#### CAPO IX.

##### CONSIGLI PROVINCIALI IN CARICA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO

###### ART. 143.

I Consigli provinciali attualmente in funzione, restano in carica fino alla scadenza del loro mandato esercitando tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto.

Qualora, alla scadenza del mandato non sia stata ancora emanata, a' sensi degli articoli 6, n. 2, e 66, la legge regionale per l'elezione dei nuovi Consigli provinciali, la durata in carica dei predetti Consigli si intende ulteriormente prorogata fino all'emanazione della suddetta legge.